



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

AVVISO PUBBLICO

**PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA PROTEZIONE ED IL
SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE**

FAQ

Questioni preliminari

È possibile trasmettere documentazione allegata per richiedere preventivamente la valutazione circa la compatibilità tra il contenuto di Statuti o Atti costitutivi di singoli enti ed i requisiti previsti dall'art. 5, l'ammissibilità di voci di costo specifiche, ecc.?

NO. Tale documentazione non può essere trasmessa al Dipartimento in maniera disgiunta alla domanda di ammissione al finanziamento e prima della data ultima di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico. Tali valutazioni di merito sono rimesse esclusivamente alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 8 dell'Avviso pubblico, successivamente allo scadere dei termini previsti per la presentazione delle proposte progettuali.

Articolo 3

3.1 Il budget totale di progetto può eccedere la quota massima prevista di euro 200.000,00, sostenendo i costi eccedenti attraverso una forma di cofinanziamento da parte dell'ente proponente e specificando i costi delle attività cofinanziate nell'ambito del piano finanziario?

Sì. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Avviso pubblico, *“la richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 18 mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00). Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 70.000,00 (settantamila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l'intero costo della proposta.”*

Articolo 5

5.1 E' possibile partecipare ad un progetto in qualità di singolo proponente su una linea di intervento e, allo stesso tempo, partecipare in qualità di soggetto associato ad un altro progetto, su una linea di intervento diversa?

L'art. 5, comma 5, dell'Avviso, in riferimento a ciascuna delle tipologie di soggetti proponenti di cui al comma 1, specifica che *“Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare, pena l'inammissibilità delle relative domande, un solo progetto in risposta al presente Avviso”*.

5.2 In caso di ATS, i requisiti di cui al comma 2 sono richiesti a tutti i componenti del raggruppamento o solo al soggetto capofila?

L'art. 5, comma 2, prevede che gli enti di cui alla lettera c) del precedente comma 1 (enti che abbiano una delle forme giuridiche di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio n. 2017, n. 117, operanti nei settori d'interesse dell'Avviso) debbano avere nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo *“i temi oggetto del presente Avviso e, in particolare, la tutela psico-fisica del minore, la prevenzione ed il contrasto della violenza a danno dei minori, la protezione e l'assistenza delle vittime quali finalità principali”*. Tali requisiti attengono al soggetto proponente, sia singolo sia in forma associata (ATS), e non dunque al solo soggetto capofila. Diversamente, non sono richiesti a soggetti che prendono parte al progetto in forma di partenariato, coinvolti al fine di implementarne e/o agevolarne l'attuazione senza percepire alcun finanziamento.

5.3 Le Università, statali e non, rientrano tra i soggetti ammessi al finanziamento?

Sì. Le Università, in quanto istituzioni appartenenti al ciclo di istruzione superiore, sono da considerarsi tra i soggetti proponenti ammessi a partecipare all'Avviso ai sensi dell'art. 5, comma 1.

5.4 Il requisito della “consolidata e comprovata esperienza” di cui all'art. 5, comma 3, è richiesto a tutte le tipologie di soggetti proponenti previste al precedente comma 1?

Sì. Il requisito è richiesto a tutti i soggetti proponenti, singoli o associati, ammessi al finanziamento. Lo stesso requisito, da intendersi comunque relativamente all'impegno sulla tematica della violenza a danno dei minori *tout court*, non è invece condizione necessaria per la partecipazione alla proposta progettuali in forma di partner a titolo gratuito.

5.5 Gli enti religiosi possono partecipare all'Avviso pubblico?

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c), possono partecipare all'Avviso pubblico gli *“enti che abbiano una delle forme giuridiche di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio n. 2017, n. 117, operanti nei settori d'interesse del presente Avviso”*. Rientrano in tale categoria anche gli enti religiosi, se civilmente riconosciuti ai sensi del titolo I della Legge 20 maggio 1985, n. 222, recante *“Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”*.

5.6 Considerando che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non hanno un proprio Statuto, in quanto questo è sostituito, ai sensi della Legge 222/1985, dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente, è sufficiente allegare il suddetto decreto canonico?

Sì.

5.7 Possono partecipare all'Avviso pubblico ASD regolarmente iscritte al CONI ed enti di formazione?

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, *“Quali soggetti proponenti e attuatori degli interventi, singoli o associati (ATI/ATS), d'intesa o in forma consorziata, possono partecipare al*

presente avviso: a) enti locali (a norma del D.lgs n.267/2000 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 175/2016, dalla L. n. 232/2016 e dal D.L. 244/2016); b) enti pubblici territoriali e non territoriali; c) enti che abbiano una delle forme giuridiche di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio n. 2017, n. 117, operanti nei settori d'interesse del presente Avviso; d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di scuole.” Inoltre, ai sensi dei commi 6 e 7 dello stesso articolo, *“Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto è possibile solo in relazione all'ausilio di esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti dovranno essere descritti e documentati nel progetto.”*

5.8 È necessario dimostrare, in qualità di soggetto proponente, l'iscrizione al registro unico del Terzo Settore?

Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 dell'Avviso pubblico, rientrano tra i soggetti proponenti che possono partecipare all'Avviso, gli *“enti che abbiano una delle forme giuridiche di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio n. 2017, n. 117, operanti nei settori d'interesse del presente Avviso”*, ai quali è richiesto di *“avere nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso”*.

5.9 In relazione ai requisiti del soggetto proponente, la “Convenzione di Lanzarote” deve essere esplicitamente citata tra le finalità statutarie?

No.

5.10 Un ente può essere soggetto proponente (in forma di singolo o associato) di una proposta progettuale e, al contempo, essere partner di un'altra proposta progettuale?

Sì. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'Avviso, *“Ogni soggetto, singolo o associato, potrà presentare, pena l'inammissibilità delle relative domande, un solo progetto in risposta al presente Avviso”*, da intendersi in qualità di soggetto proponente e, dunque, beneficiario dell'eventuale finanziamento. Al contempo, lo stesso soggetto può prendere parte ad uno o più progetti diversi, in qualità di partner, e cioè attraverso una qualunque forma di partenariato - al fine di implementare e/o agevolare l'attuazione della proposta progettuale - senza percepire alcun finanziamento.

5.11 La costituzione in ATI/ATS è obbligatoria per due o più enti pubblici interessati a presentare una proposta progettuale?

Sì, è obbligatoria per tutti i soggetti interessati a beneficiare dell'eventuale finanziamento a valere sulla proposta progettuale presentata, ad eccezione degli eventuali partner di progetto, coinvolti a titolo gratuito.

5.12 Un'istituzione scolastica può partecipare all'Avviso esclusivamente in rete con altre istituzioni scolastiche o anche in associazione con altri soggetti?

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, *“Quali soggetti proponenti e attuatori degli interventi, singoli o associati (ATI/ATS), d'intesa o in forma consorziata, possono partecipare al presente avviso: a) enti locali (a norma del D.lgs n.267/2000 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 175/2016, dalla L. n. 232/2016 e dal D.L. 244/2016); b) enti pubblici territoriali e non territoriali; c) enti che abbiano una delle forme giuridiche di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio n. 2017, n. 117, operanti nei settori d'interesse del presente Avviso; d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di scuole.”* Inoltre, ai sensi dei commi 6 e 7 dello stesso articolo, *“Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività*

medesime. Una deroga a tale divieto è possibile solo in relazione all'ausilio di esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti dovranno essere descritti e documentati nel progetto."

5.13 Qualora il progetto preveda, per una specifica azione, l'inserimento in staff di una figura professionale fisicamente non ancora identificata e per la quale potrebbe essere svolta una selezione ad hoc a seguito dell'eventuale concessione del finanziamento, è possibile limitarsi ad inserire una descrizione del profilo richiesto?

Per quanto riguarda l'opportunità di prevedere delle consulenze esterne, l'art. 5, commi 6 e 7, prevede che *"Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto è possibile solo in relazione all'ausilio di esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti dovranno essere descritti e documentati nel progetto."* La descrizione del profilo richiesto dovrà essere contenuta nella scheda di progetto (format 4).

5.14 È necessario dimostrare, in qualità di soggetto proponente, l'iscrizione al registro unico del Terzo Settore?

In attesa dell'attuazione del Registro Unico del Terzo Settore il comma 3 dell'articolo 101 "Norme transitorie e di attuazione" del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 stabilisce che *"Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*.

Articolo 6

6.1 A quali soggetti è richiesta copia dello Statuto e/o Atto costitutivo?

Tale documentazione è richiesta a tutte le categorie di soggetti proponenti di cui all'art. 5, comma 1, ad esclusione dei soli enti pubblici, come previsto all'art. 6, comma 6, lett. b). Per proponente si intende il soggetto singolo o associato in forma di ATS, per cui la documentazione è richiesta anche ai singoli componenti del raggruppamento (eccetto si tratti di enti pubblici) e non al solo ente capofila.

6.2 Esiste uno specifico format per la redazione della relazione di attività di cui all'art. 6, comma 8 dell'Avviso?

No. L'art. 6, comma 8, lett. b) prevede che, alla domanda di ammissione, si debba allegare *"la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente (in caso di ATS una relazione dei partecipanti sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi)"*. Le esperienze maturate devono essere attinenti ai temi oggetto dell'Avviso e non specificamente alla linea d'intervento prescelta.

6.3 Un Ente pubblico deve presentare la relazione di bilancio degli ultimi due anni ai sensi dell'art. 6, comma 8?

Sì, se soggetto proponente, in qualità di singolo o associato in ATI/ATS. La relazione dovrà riferirsi al biennio 2017-2018.

6.4 Il plico per la trasmissione della documentazione, può contenere documenti in formato cartaceo?

No. Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2, *“La proposta progettuale, unitamente alla documentazione di cui al successivo punto 6), dovrà essere contenuta, su supporto digitale CD rom e su supporto digitale chiavetta USB, in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o con nastro adesivo, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.”*

6.5 Il documento di identità del/i legale/i rappresentante/i che sottoscrive/ono la documentazione, ai fini della presentazione della domanda di ammissione, può essere caricato singolarmente sul supporto digitale (CD rom e chiavetta USB)?

Sì.

6.6 La documentazione di cui all'art. 6, comma 8 e, in particolare, la scheda di progetto e il piano finanziario, deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i componenti dell'ATI/ATS?

Sì. Il Format 4 e il Format 5 devono essere sottoscritti digitalmente, per ratifica e conferma, da tutti i componenti del raggruppamento.

6.7 Nel caso in cui si intenda presentare un progetto in ATS, la domanda di ammissione deve essere unica e firmata digitalmente da ciascun componente?

Sì. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lett. a), il plico contenete la proposta progettuale dovrà contenere la *“domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 1. In caso di ATI/ATS la domanda dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da ciascun componente dell'associazione”*.

6.8 Nel caso in cui un Comune sia capofila della proposta progettuale, i format da presentare unitamente alla domanda di ammissione al finanziamento possono essere firmati digitalmente da un delegato del Sindaco?

In virtù di quanto previsto all'art. 6 dell'Avviso, ciascun format deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, singolo o associato.

6.9 Sono possibili più finanziamenti per lo stesso progetto?

All'articolo 6, comma 6, lettera d, si stabilisce che *“Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: (...) d) dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante: (...) che il medesimo progetto proposto non è stato già finanziato e non sarà finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; (...)”*

Articolo 10

10.1 Cosa si intende specificamente per “elementi distintivi degli interventi” previsti alla voce d) della tabella di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 10 dell'Avviso?

La sezione d) della tabella di attribuzione dei punteggi di cui all'art. 10 attiene alla valutazione della capacità rinvenuta nella proposta di: presentarsi come *best-practice* e, dunque, di dimostrarsi come progettualità replicabile ed applicabile in contesti diversi; offrire un modello di eccellenza che presenti delle procedure in grado di essere standardizzate; rappresentare una realtà progettuale orientata al lavoro di rete, attraverso la creazione di appositi network e/o l'utilizzo di reti pre-

esistenti, sia in forma di partenariato che in quanto membri del raggruppamento stesso in caso di ATS.

10.2 Quali sono i criteri che un progetto dovrebbe seguire per essere etichettabile come “best practice”?

Per poter essere considerata come una “best practice”, la proposta progettuale deve presentare, ad esempio, quali elementi distintivi degli interventi da porre in essere, la trasversalità settoriale, la capacità di essere replicabile nel tempo e la trasferibilità in territori e contesti diversi.

Articolo 11

11.1 Come vanno rendicontate fatture e/o note di debito?

In merito alla rendicontazione delle spese, si rimanda al comma 11 dell’articolo 11 (Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti) dell’Avviso che stabilisce quanto segue: “*Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.)*”.

Format 3

F3.1 In caso di ATI/ATS, il Format 3 deve essere compilato e sottoscritto da tutti i componenti, allegando il documento d’identità di ciascun firmatario?

Sì. In caso di raggruppamento, il Format 2 e il Format 3 devono essere presentati individualmente da ciascun componente e firmati digitalmente dal legale rappresentante di ciascuno, compreso il soggetto capofila, allegando il documento d’identità di ciascun firmatario.

Il Format 1 e il Format 6 devono indicare i dati di tutti i componenti del raggruppamento e devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i componenti.

Il Format 4 e il Format 5 devono essere sottoscritti digitalmente, per ratifica e conferma, da tutti i componenti del raggruppamento.

Format 4

F4.1 Al formulario per la presentazione del progetto, è necessario allegare i CV del personale coinvolto?

Sì, come esplicitamente indicato al punto 11. del formulario, relativo alle “Competenze, titoli professionali ed esperienze del/dei coordinatore/i e del personale che si prevede di impegnare nella attuazione dell’intervento e per i quali si allegano i curricula indicati”. In tale sezione è altresì specificata la necessità di allegare i CV in originale sottoscritti da tutte le professionalità che si intendono coinvolgere nel progetto.

F4.2 Come è possibile documentare la partecipazione al progetto in qualità di semplice partner?

La partecipazione di soggetti che prendono parte al progetto in forma di partenariato, a sostegno della rete creata, senza percepire alcun finanziamento, può essere esplicitata nel documento di descrizione della proposta progettuale di cui al Format 4 (Scheda di progetto), citando e allegando eventuali accordi di collaborazione e/o lettere d’intenti.

F4.3 Nel Format 4 punto 11, è obbligatorio per un ente locale inserire i dati del personale che si intende impiegare per la realizzazione degli interventi?

Si. Al punto 11 del Format 4 devono essere indicate le risorse umane impiegate per il progetto dal soggetto proponente. Per quanto riguarda l'opportunità di prevedere delle consulenze esterne, l'art. 5, commi 6 e 7, prevede che *“Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto è possibile solo in relazione all'ausilio di esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti dovranno essere descritti e documentati nel progetto.”*

Format 5

F5.1 Il Format 5 “Piano finanziario” prevede una tabella all'interno della quale vi sono diverse voci di costo. Dette voci sono tassative o possono essere modificate e/o ampliate?

La tabella prevista dal Format 5 prevede, nella prima colonna, alcune “*categorie*” di spese che vengono poi suddivise, nella seconda colonna, in “*voci di costo*”.

Queste ultime (le voci di costo) sono state indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Il proponente può quindi aggiungere ulteriori voci di costo che siano coerenti con le rispettive categorie previste e che rispettino le percentuali massime di costo indicate per ciascuna categoria.

F5.2 Nel piano finanziario, a che titolo di costo si riferisce la voce “destinatari”?

Si può ipotizzare, a titolo meramente esemplificativo, quale costo riferito alla voce di costo “destinatari”, quella relativa a servizi a favore dei destinatari, così come individuati dall'Allegato 1 all'Avviso pubblico.

F5.3 Le percentuali indicate nelle diverse categorie presenti nel piano finanziario si riferiscono al peso della singola voce sul totale del costo del progetto?

Le percentuali indicate specificano il finanziamento massimo ammissibile prendendo come riferimento l'importo totale del progetto.

F5.4 bis E' possibile modificare le percentuali indicate nelle diverse categorie presenti nel piano finanziario sul totale del costo del progetto?

No.

F5.4 In cosa consiste la “%max” indicata per le singole categorie di costo?

Rappresenta la percentuale massima di ciascuna categoria di costo ammessa al finanziamento sulla base dell'importo complessivo del progetto.

F5.5 I costi connessi ai fornitori di servizi, l'acquisto, l'implementazione e/o la realizzazione di supporti informatici possono rientrare nella categoria C del piano finanziario?

Si. Possono rientrare nella categoria C “Destinatari, mezzi e attrezzature”.

F5.6 Nel caso in cui nelle proposte progettuali siano previste attività di consulenza specialistica che il soggetto proponente non sia in grado di realizzare autonomamente, è possibile acquistare a mercato i suddetti servizi specialistici? E in caso positivo, dove bisogna inserire le spese previste all'interno del Format 5 “Piano finanziario”?

Non è esclusa la possibilità, per il proponente, di acquistare servizi specialistici purché siano coerenti con il progetto e non rappresentino la parte preponderante del piano finanziario. Al di là della necessità di valutare caso per caso, le attività di consulenza specialistica potranno essere, ad

esempio, indicate alla voce *“retribuzioni e oneri per i consulenti esterni”* di cui alla categoria B della tabella indicata al format 5.2.

F5.7 Sono finanziabili spese per lavori di miglioria e ristrutturazione di immobili e per acquisto di arredi, automezzi e attrezzature?

In linea generale, non è possibile escludere categoricamente queste categorie di spese. Si consideri in ogni caso che sono comunque ammissibili solo le spese coerenti con le proposte di progetto presentate, nel rispetto dei limiti percentuali indicati per ciascuna categoria di spesa individuata nel prospetto di cui al Format 5 – categoria C. La valutazione della congruenza e coerenza tra gli scopi del progetto e le spese per miglioria e ristrutturazione di immobili e per acquisto di arredi e attrezzature (in luogo dell'eventuale affitto/noleggio/*leasing*) è comunque rimessa alla Commissione che sarà nominata sulla base dell'articolo 6 dell'Avviso pubblico.

F5.8 Sono ammissibili le spese di acquisto di un immobile?

No. Stante la natura sociale e non infrastrutturale dell'Avviso pubblico, non sono ammissibili le spese per l'acquisto di un immobile.

F5.9 Dove è necessario riportare le spese per la fideiussione bancaria o assicurativa e per la costituzione di ATI/ATS?

Tali spese possono essere riportate nel Format 5 “piano finanziario”, all'interno della categoria D (spese generali).

F5.10 A quale categoria devono essere imputati i costi per il personale, anche nel caso in cui si tratti di risorse impiegate a beneficio diretto dei destinatari degli interventi?

In ogni caso, il costo del personale deve essere imputato alla categoria di spesa B “risorse umane” (max 30%).

F5.11 È possibile imputare alla categoria di spesa C “affitto/noleggio e leasing attrezzature” - Format 5 - il costo dell'affitto di immobili dove si svolgono le attività progettuali?

Per l'affitto di immobili occorre distinguere: se la locazione attiene alla sede dell'organizzazione del proponente, i cui costi pro quota possono essere ricondotti alla categoria di spesa D – spese generali; se la locazione attiene ad immobili destinati unicamente ed esclusivamente alla realizzazione del progetto, le spese connesse possono essere inquadrate nella categoria di spesa C.

I costi per l'affitto di immobili non appaiono pienamente pertinenti alla voce “affitto/noleggio e leasing di attrezzature”. Tuttavia, come specificato in altra risposta - a differenza delle categorie di costi e delle loro percentuali massime di finanziamento (che sono inderogabili) - le voci di costo all'interno di ciascuna categoria sono state indicate a titolo meramente esemplificativo, e, pertanto possono essere inserite altre voci di costo. Dunque, in linea di principio non è possibile escludere questa eventualità. In ogni caso, è rimessa alla Commissione di valutazione la verifica della congruità e della coerenza di questa voce di spesa (affitto immobili) rispetto alla voce di costo indicata nel piano finanziario (Format 5).

F5.12 Sono ammissibili spese per eventuali iniziative di pubblicizzazione, restituzione dei risultati e confronti pubblici circa il progetto ed in quale categoria possono rientrare?

Sì, fermo restando quanto richiamato all'art. 4, comma 4, per cui *“Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica.”*, siffatte voci di costo possono rientrare nella categoria C “Destinatari, mezzi e attrezzature”.

F5.13 Relativamente alla compilazione del piano finanziario, in quale categoria è possibile inserire i costi di staff di consulenti/educatori o altri?

Le attività di consulenza specialistica potranno essere indicate alla voce “retribuzioni e oneri per i consulenti esterni” di cui alla categoria B (risorse umane).

Allegato 1

A1.1 In riferimento alla linea di intervento B. “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”, è possibile presentare progettualità che si concentrino solo su una delle due categorie contemplate (minori vittime e minori abusanti)?

Sì. Le progettualità rispondenti a tale linea d'intervento potranno sviluppare azioni volte alla protezione dei minori vittime di violenza e/o dei minori “abusanti”. Si ritiene in ogni caso fondamentale che entrambe le azioni di protezione siano articolate attraverso interventi specifici di sostegno alla genitorialità e, più in generale, alle famiglie in cui si trovano i minori stessi, siano essi vittime e/o abusanti, e che gli interventi proposti cerchino di coprire il più possibile le principali fasi individuate nell'allegato 1.

A1.2 In riferimento alla linea di intervento B. “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”, è possibile prevedere delle consulenze esterne per fornire assistenza giuridica ai destinatari del progetto o è necessario lavorare in rete con i curatori nominati dal Tribunale e con i servizi sociali?

Il lavoro di rete costituisce un elemento importante rispetto alla linea di intervento individuata ma la sua previsione o meno dipende da come è strutturata ogni singola proposta progettuale presentata. Per quanto riguarda l'opportunità di prevedere delle consulenze esterne, l'art. 5, commi 6 e 7, prevede che *“Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime. Una deroga a tale divieto è possibile solo in relazione all'ausilio di esperti rispetto ai quali il soggetto proponente non disponga di professionalità adeguate. Tali apporti dovranno essere descritti e documentati nel progetto.”*

A1.3 In riferimento all'eventuale coinvolgimento di istituti scolastici di cui alla linea d'intervento A, è necessario specificare i nominativi degli stessi fin da subito nella scheda progettuale presentata in risposta all'Avviso?

Solo nel caso in cui i suddetti istituti scolastici risultino come soggetto proponente (es. in qualità di membro di ATS) e dunque beneficiari di finanziamento. Diversamente, della collaborazione con istituti scolastici per lo svolgimento delle attività progettuali può essere data evidenza attraverso citazione e/o lettere di partenariato attivo o *ad hoc* costituito.

A1.4 In riferimento alla linea d'intervento A. “Prevenzione del fenomeno della violenza tra pari, perpetrata anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie”, è possibile prevedere interventi rivolti alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, benchè il termine non venga esplicitamente citato?

Sì. La descrizione della linea d'intervento vuole dare rilevanza *“ai nuovi fenomeni emergenti che riguardano la violenza tra pari”*, ma, naturalmente, il cyberbullismo rientra tra *“le forme di bullismo e altre forme di violenza”* perpetrata anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

A1.5 Il tema della prevenzione della pedofilia e delle violenze sessuali sui minori può rientrare nella linea d'intervento C?

La prevenzione della violenza sessuale a danno dei minori costituisce una tematica chiave degli interventi da porre in essere in risposta all'Avviso pubblico; tuttavia, con specifico riferimento alla linea d'intervento C, intitolata, “Prevenzione e contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori”, si

ritiene fondamentale lo sviluppo di progettualità specificamente focalizzate sul fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori.

A1.6 In riferimento alla linea di intervento B. “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”, le spese per le rispettive fasi previste devono essere inserite all’interno della categoria C o B?

In linea generale, le spese riguardanti servizi in favore dei destinatari, rientrano nella categoria C “Destinatari, mezzi e attrezzature”, mentre il costo del personale deve essere imputato alla categoria di spesa B (risorse umane).

A1.7 In riferimento alla linea di intervento B. “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”, le attività sperimentali di cui all’allegato 1 devono essere necessariamente rivolte a minori che abbiano concluso un iter giudiziario o si possono prevedere interventi anche in situazioni di pregiudizio o in altri casi che interessino minori vittime di maltrattamento?

Le progettualità rispondenti a tale linea d’intervento devono sviluppare azioni volte alla protezione dei minori vittime di ogni forma di violenza e maltrattamento ed anche ai minori “abusanti”; solo nel caso di questi ultimi, gli interventi devono prevedersi solo una volta conclusosi l’iter giudiziario nel quale il minore è stato coinvolto, al fine di favorire la prevenzione del rischio di recidiva ed il reinserimento sociale. Tali azioni di protezioni dovranno essere articolate attraverso interventi specifici di sostegno alla genitorialità e, più in generale, alle famiglie in cui si trovano i minori stessi, in una più ampia ottica di assistenza ed inclusione sociale.

A1.8 Il tema dell’emersione, della protezione sociale e dell’inclusione sociale dei minori migranti vittime di tratta a scopo di sfruttamento può rientrare nella linea d’intervento C?

Come indicato nell’allegato 1 dell’Avviso le proposte progettuali a valere sulla linea d’intervento C, intitolata, “Prevenzione e contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori”, *“dovranno basarsi su interventi tesi all’emersione ed al contrasto del fenomeno del turismo sessuale a danno dei minori ed alla conseguente accoglienza e protezione delle vittime”*.